

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

(101^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1337, 1338, 1339, 1340
DE LUCA, relatore alla Commissione . 1338, 1339
SOLIANO 1338, 1339, 1340

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 263, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1418) (Di iniziativa dei senatori Fenoaltea ed altri):

PRESIDENTE 1340, 1341
CIPELLINI, relatore alla Commissione . . . 1341
SOLIANO 1341

La seduta ha inizio alle ore 19,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Biaggi Bolettieri Borsari, Buzio, Cerri, Cifarelli, Cipellini, Colella, Corrias Efsio, De Luca, For-

tunati, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Soliano, Stefanelli, Trabucchi e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini ed il senatore Zugno dal senatore Accili.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Di Vagno.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di voler illustrare il provvedimento.

D E L U C A, *relatore alla Commissione*. Io ricorderò alla Commissione che noi abbiamo discusso su questo disegno di legge nelle sedute del 29 ottobre 1969 e del 29 aprile 1970. Io per primo, nel corso della mia relazione, affacciai motivi di perplessità nei confronti della copertura delle minori entrate che sarebbero derivate da una decisione, che doveva essere presa da noi, di abolizione dei diritti amministrativi e di statistica. Tali diritti amministrativi e di statistica sono stati considerati, dalla Comunità economica europea, come equivalenti a dazi doganali. Dopo un rinvio richiesto dal Governo per approfondire una questione riguardante la decorrenza del provvedimento, il Governo sciolse la riserva e noi fummo, conseguentemente, invitati a procedere con urgenza e questa Commissione approvò, senza modificazioni, il testo presentato dal Governo. La Camera dei deputati ha ora inviato a noi quel testo con alcune modifiche. Quindi, devo parlare di queste modifiche. L'articolo 3 si riferisce ai casi non contemplati dagli articoli 1 e 2.

Nel testo da noi approvato si stabiliva, per tutti i casi non contemplati nei primi due articoli, l'abolizione dei diritti a decorrere dalla data del 1° gennaio 1971. La Camera ha modificato il riferimento al 1° gennaio 1971. Praticamente lo spostamento, se noi approviamo il disegno di legge, si riferisce ai primi mesi del 1971; se il disegno di legge fosse stato approvato da noi prima evidentemente sarebbe entrato in vigore prima.

Un'altra modifica che in qualche modo si riconnette a questa dipende dal fatto che questa abolizione dei diritti amministrativi comporta una minore entrata. E la relazio-

ne che accompagnava il disegno di legge affermava che si poteva fare fronte a questa minore entrata derivante dall'abolizione dei due diritti attraverso la lievitazione degli scambi. La Camera, anche tenendo conto che il provvedimento dell'abolizione dei diritti di statistica decorre dal 30 giugno 1968, ha stabilito che c'è un onere finanziario. L'onere finanziario è stato valutato in lire 37 miliardi per il 1971 e l'articolo 4, aggiunto dalla Camera, stabilisce che alla minore entrata si fa fronte, quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970; quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Queste sono state le due modifiche, che non hanno bisogno di ulteriori delucidazioni; concludo invitando a voler approvare il testo del disegno di legge così come è stato modificato dalla Camera.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

S O L I A N O. Intervengo per mettere in rilievo il fatto che per aver la Camera introdotto la previsione di copertura della spesa è venuto ad emergere il rilievo che questo provvedimento assume. E io, francamente, non riesco, onorevole Presidente, a rendermi conto del perchè il provvedimento stesso abbia due decorrenze diverse: una dal momento dell'entrata in vigore della legge e l'altra dal 1968. Se ho compreso bene, questo significa che bisognerà procedere ai rimborsi. Ecco, io questo non riesco a spiegarlo, perchè non si debba partire dalla stessa entrata in vigore per tutti i due i diritti di statistica. Perchè, al di là delle decisioni della CEE, su queste merci i consumatori hanno pagato, e si tratta di rimborsare parecchie decine di miliardi a operatori economici che se li trovano regalati. Volevo richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto in un momento in cui si discute in ordine al problema delle entrate tributa-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)101^a SEDUTA (17 giugno 1971)

rie. Oggi come oggi tali entrate sono molto lontane dalle previsioni e in considerazione di questo fatto approvare a cuor leggero rimborsi di questo genere, francamente, desta delle perplessità, che, da parte nostra, non ci consentono di trovarci d'accordo.

D E L U C A . Queste due date erano state già approvate precedentemente.

S O L I A N O . Io mi ricordo allora che quando si discusse questo provvedimento cercai di conoscere che cosa dovevamo rimborsare. A me è stato detto che si trattava di una somma trascurabile, per cui il problema di copertura non si poneva. Ho premesso nel mio intervento che la modifica apportata dalla Camera ci dimostra che non si tratta di una somma trascurabile ma di decine di miliardi. Allora, il discorso è un altro.

P R E S I D E N T E . A sostegno delle considerazioni espresse dal collega De Luca io desidero ricordare l'articolo 104 del nostro Regolamento. « Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ».

Premesso questo e premesso dunque che è salvo il diritto dei parlamentari di respingere il nuovo testo, desidero fare presente che questo disegno di legge è nato da una ripetuta azione della Commissione delle comunità europee la quale aveva fatto presente che il Governo italiano non si era uniformato in diversi casi ai regolamenti comunitari.

Il collega De Luca ci ha ricordato le varie questioni connesse al nuovo testo e che la Commissione della Camera ha ritenuto di fare presente che l'onere che ne deriva è di 37 miliardi di lire, somma che ha iscritto in appositi capitoli della spesa. Naturalmente, il fatto che gli oneri vadano a caricare

il 1970 e il 1971 comporta quello spostamento di date di cui ha parlato il senatore Soliano. Io poi ritengo che gran parte degli aventi diritto, per la grande dispersione delle partite doganali, non chiederà nulla.

S O L I A N O . No, Presidente, tutt'altro.

D E L U C A . Il diritto amministrativo è lo 0,50 per cento sul valore doganale. Praticamente è quello che si deve rimborsare.

S O L I A N O . È per questo che non si capisce perchè deve entrare in vigore dal 1968.

P R E S I D E N T E . È molto difficile andare a stabilire l'importo di questi diritti.

D E L U C A . Però ci dobbiamo riferire solo all'interscambio.

P R E S I D E N T E . L'onere previsto nel nuovo articolo aggiunto dalla Commissione della Camera dei deputati è di 37 miliardi.

S O L I A N O . Ho già fatto presente che ritengo tale copertura non sufficiente.

P R E S I D E N T E . Non posso concordare con lei. Da calcoli, sia pure approssimativi, che ho fatto sui dati delle nostre esportazioni ed importazioni nel periodo, mi sono persuaso che la cifra indicata è realistica e sufficiente allo scopo. Ciò anche in considerazione del fatto che non saranno certamente molti gli importatori i quali, data l'esiguità della somma rimborsabile, avranno conservato le bollette da esibire per il rimborso.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

S O L I A N O . Noi dichiariamo il nostro voto contrario.

P R E S I D E N T E . Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato:

Art. 3.

Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:

quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1418), di iniziativa dei senatori Fenoaltea e De Luca

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fenoaltea e De Luca: « Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

La norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Ricordo che l'esame del disegno di legge è stato già affrontato dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 25 maggio ultimo scorso. In quell'occasione fu da tutti concordemente riconosciuto che il disegno di legge rimuove una situazione di sostanziale ingiustizia, in quanto le condizioni per il conseguimento della pensione di reversibilità in caso di matrimonio contratto in stato di quiescenza avrebbero dovuto applicarsi soltanto ai matrimoni successivi e non a quelli antecedenti alla legge 28 aprile 1967, n. 264, tanto più — si soggiungeva — che questi ultimi non potevano dar luogo a sospetto di finalità speculativa, essendo stati contratti quando il matrimonio del pensionato non dava luogo a reversibilità. All'unanimità la Commissione si dichiarò favorevole all'approvazione del disegno di legge e fu convenuto di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge stesso alla sede deliberante. Il Governo, rappresentato dal sottosegretario Borghi, aderì a tale richiesta, che è stata accolta dal Presidente del Senato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

101ª SEDUTA (17 giugno 1971)

Ciò premesso, do la parola al senatore CiPELLINI per riferire alla Commissione sulle finalità del disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Per la verità, ho già svolto la mia relazione nella seduta precedente del 25 maggio. La riassumo ora molto brevemente.

Si tratta della interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Con la legge 15 febbraio 1958, n. 46 si introdusse il principio della reversibilità a favore della vedova del pensionato che avesse contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio. Il legislatore però adottò alcune cautele destinate ad evitare i cosiddetti matrimoni bianchi; stabilì, cioè, che occorressero tre condizioni per il conseguimento della pensione di reversibilità in caso di matrimonio, e precisamente: che il matrimonio durasse almeno due anni, che la differenza di età non fosse superiore ai venti anni e che l'età del pensionato nubente non superasse i settantadue anni.

Appariva comunque evidente la volontà del legislatore di non considerare i matrimoni contratti prima del 15 febbraio 1958 e che pertanto la nuova regolamentazione dovesse applicarsi soltanto ai matrimoni successivi a quella data. Poichè però la legge venne discussa ed approvata in un periodo convulso dell'attività parlamentare, accadde che, anzichè esentare i matrimoni antecedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1958 dalle tre clausole citate, una sola di queste clausole fu dichiarata non operante per questi matrimoni. Si stabilì, cioè, nelle norme transitorie, che soltanto la differenza di età non fosse da considerarsi, mentre dovessero aver valore l'età del pensionato e la durata del matrimonio.

Successivamente, la legge 28 aprile 1967, n. 264, cercò di ristabilire il principio che tutti i matrimoni antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1958 fossero esenti dalle tre condizioni. Tuttavia l'Amministrazione, che trovò conforto nei responsi emessi dalla Corte dei conti, fu del parere di non accettare completamente tale principio, per cui si è verificato che, dei pensio-

nati che contrassero matrimonio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1968, alcuni hanno potuto giovare della reversibilità fin da quella data, mentre altri hanno potuto fruirne soltanto dal 1967. L'atteggiamento della Corte dei conti fu infatti per una rigorosa applicazione del principio della non retroattività, in base al quale l'applicazione della legge dovesse aver luogo soltanto a partire dal 1967. Si ebbe così una grossa disparità di trattamento fra coniugi e coniugi, fra matrimoni e matrimoni.

Il disegno di legge presentato dai colleghi Fenoaltea e De Luca ha appunto lo scopo di eliminare la lamentata disparità attraverso una corretta ed equa interpretazione della norma contenuta nella legge n. 264, che esenta i matrimoni antecedenti al 1958 dalle clausole previste dalla citata legge n. 46, prevedendo che tale norma abbia effetto dall'entrata in vigore della legge n. 46 del 1958. Con ciò verrebbe a cadere la riserva della Corte dei conti, che ha dato una interpretazione restrittiva alla sostanza ed allo spirito della legge n. 264 del 1967.

Concludendo, il relatore esprime parere favorevole al disegno di legge, ritenendo che con esso si renda giustizia ad una categoria di cittadini la quale è stata danneggiata da una non esatta interpretazione della più volte citata legge 28 aprile 1967, n. 264.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

S O L I A N O . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,15.